Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali veriificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
D.L. 74/2014 / A.C. 2365

Dossier n° 67 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 giugno 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2365
D.L.	74/2014
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	12 maggio 2014
pubblicazione in G.U.:	12 maggio 2014
presentazione:	12 maggio 2014
assegnazione:	12 maggio 2014
scadenza:	11 luglio 2014
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il decreto legge in titolo, nei primi due articoli, reca rispettivamente misure destinate ai comuni dell'Emilia Romagna colpiti da alcuni eventi atmosferici e per l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, il cui contenuto è di seguito analizzato.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", ossia il 13 maggio 2014.

Interventi nei territori emiliani colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 (art. 1)

Ambito di applicazione: i comuni interessati (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 1 - secondo quanto prevede espressamente la norma - mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli **interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni**, già **colpiti** dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche:

- dagli **eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014**, e individuati dall'art. 3 del D.L. 4/2014;
- dalla **tromba d'aria del 3 maggio 2013**, e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83/2013.

Si osserva che la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 non indica esattamente i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013; andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di individuarli nella norma o di specificare l'atto col quale sono stati eventualmente già individuati.

Commissario delegato e relativi poteri (commi 1-4)

Il **comma 1** autorizza il **Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato** ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, **ad operare per l'attuazione degli interventi** per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati.

Il **comma 2** dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza:

- con i **poteri** di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  In base alla citata norma, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- con le **deroghe** alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del D.L. 4/2014.

I **commi 3 e 4** consentono al **Commissario**:

- di **avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali** (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione);
- di **delegare le funzioni attribuite** con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.
  Tali disposizioni riproducono quelle che il D.L. 74/2012 ha dettato per disciplinare l'attività dei Commissari delegati per il sisma del 2012.

Risorse finanziarie (comma 5)

Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare **complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015**:

- per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria;
- per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati;
- per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'importo indicato potrà essere utilizzato, con separata evidenza contabile, **a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012** ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

Gli interventi (commi 6-8)

Il **comma 6** affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'**individuazione** dei **progetti cantierabili** necessari **per la messa in sicurezza dei territori e** delle **risorse necessarie** per il loro finanziamento.

Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario Grimaldi o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

Il **comma 7** demanda ad appositi **provvedimenti del Presidente della Regione** Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato:

- la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di **priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi** (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5;
- l'individuazione dei **requisiti soggettivi e oggettivi** (per la concessione dei contributi) e le **modalità di asseverazione dei danni subiti**, anche prevedendo **procedure**

semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012;

- l'autorizzazione di **contributi per l'autonoma sistemazione** (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) **dei nuclei familiari la cui abitazione principale** in conseguenza dell'evento alluvionale **è stata dichiarata inagibile** o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali.

Il **comma 8** prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di **contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate**.

La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico.

Si osserva che mentre il comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto anche quelli interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nei commi 3, 4, 7 e 8 del medesimo articolo si fa riferimento solo agli "eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014".

Procedure di urgenza per la realizzazione degli interventi (comma 5, ultimo periodo)

L'ultimo periodo del comma 5 **consente agli enti attuatori**, nella realizzazione degli interventi contemplati dal comma 5, l'**applicazione delle norme dettate dall'art. 10 del D.L. 83/2012**, che disciplinano l'occupazione d'urgenza e l'eventuale espropriazione delle aree, nonché la localizzazione degli interventi (anche in deroga agli strumenti urbanistici), la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e l'affidamento degli interventi stessi.

Copertura degli oneri (comma 9)

Il comma 9 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte:

- quanto a **160 milioni di euro per il 2014** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3-*bis* del D.L. 95/2012;

L'art. *3-bis* prevede crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; in particolare si consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Per l'attuazione delle norme recate dall'articolo 3-*bis* viene autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

- quanto a **50 milioni di euro per il 2015** a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. 174/2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il comma 13 dell'art. 11 del D.L. 174/2012 ha utilizzato, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 10 del medesimo articolo (relativi a finanziamenti concessi ai soggetti colpiti dal sisma del 2012), i risparmi di spesa che l'art. 7, comma 21, del D.L. 95/2012 (c.d. *spending review*) ha destinato, nella misura di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, al "Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012".

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali (art. 2)

L'articolo 2 reca alcune disposizioni che, secondo quanto esplicitato dalla norma, sono volte ad assicurare l'operatività del **Fondo per le emergenze nazionali** per l'anno 2014. In particolare, si prevede:

- la **revoca e la riassegnazione** al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli **interventi** previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a **calamità naturali;**
- l'individuazione degli **interventi** da **revocare** con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,** da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il **divieto** a partire dal 13 maggio 2014 - data di entrata in vigore del presente decreto - di **attivazione** dei **mutui,** concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate

fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamita' naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'**esclusione dal divieto** di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non "contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall'obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative".

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Le conseguenze del sisma che ha colpito Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia nel maggio 2012 sono state affrontate sotto diversi profili in vari decreti-legge tra i quali si segnalano i decreti-legge: nn. 74, 83, 95 e 174 del 2012; nn. 43 e 76 del 2013. L'articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2014, richiamato in più punti dell'articolo 1, reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Per quanto riguarda invece il Fondo per le emergenze nazionali, esso è stato istituito a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 93/2013 e sul suo finanziamento ha inciso anche l'articolo 20-*bis* del D.L. 16/2014.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni di necessità ed urgenza del decreto sono riportate nel preambolo del decreto laddove si fa riferimento, per un verso, alla necessità di emanare ulteriori disposizioni per garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e, per l'altro, ad assicurare, per l'anno 2014, l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia *protezione civile*, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, altresì, la materia dell'*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato* assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.